

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 febbraio 2024, n. 58

ID_VIA 772 - Procedimento ex art. 27-bis per il “progetto di modifica dell’impianto di discarica autorizzato con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543/2022 per l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire, ubicato nel Comune di Bitonto (BA), Località Colaianni, Fg.n. 57, p.lle n. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471”, inclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”. Proponente: Fer.Live S.r.l. Diniego di accoglimento dell’istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa e declaratoria di archiviazione.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: “*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.*” e successivi atti di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni e Servizi dei Dipartimenti della Giunta Regionale.

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: “*Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*”;

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto “*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*” con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle

Sezioni.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto "Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22". Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi."

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto il "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale".

VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale".

VISTA la Determina n. 9 del 04.03.2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10.03.2022 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti";

VISTA la D.G.R. del 25.07.2022 n. 1041 avente ad oggetto i "Servizi Digitali per l'Ambiente ed il territorio: Sportello Ambientale. Adozione del Portale unico dei Procedimenti Amministrativi di carattere Ambientale".

VISTA la D.G.R. del 11.07.2022 n. 981 di "Approvazione definitiva dello schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali";

VISTA la D.G.R. 15.09.2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3.07.2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la D.G.R. del 05.10.2023 n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- R.R. 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo";
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017);

- la L.R. 07 novembre 2022, n. 26 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- il R.R. 27 luglio 2022, n. 7 “Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali”;

PREMESSO CHE:

- con istanza di parte, trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/984 del 26.01.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente** ha richiesto l'avvio del procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il progetto denominato “*Modifica al funzionamento dell'impianto di discarica autorizzato con D.D. n 5543/2022 dalla Città Metropolitana di Bari per introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire*”, ubicato nel Comune di BITONTO Prov. BA, Località Colaianni, foglio 57, p.lle nn. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471”. Con la medesima nota, vista l'inclusione nella proposta progettuale anche di un “*impianto di cogenerazione*” da gas di discarica, la stessa Sezione ha richiesto al Proponente “*...di chiarire se tali intervento è soggetto ad “autorizzazioni (...) e assensi comunque denominati”, da acquisire nell'ambito del presente procedimento, indicando, in tal caso l' Autorità competente al suo rilascio ed eventuali ed ulteriori Enti da coinvolgere nel procedimento.*”;
- con nota, prot. n. AOO_089/1452 del 06.02.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web “*Il Portale Ambientale della Regione Puglia*” ed ha invitato le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27- bis co.3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., nei termini ivi indicati;
- con nota trasmessa a mezzo pec in data 14.02.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2352 del 14.02.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Francesco Paolo Ricci, con l'assistenza legale del prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi, ha comunicato, tra l'altro, che: “*...l'AIA che si chiede di modificare è oggetto di ricorso al TAR di Bari R.G. n. 1023/2022, per il suo annullamento, in quanto ritenuta palesemente illegittima da parte del Comune di Bitonto sotto vari profili meglio indicati negli atti processuali...(...)*”;
- con nota, rif. prot. n.01 del 16.02.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2473 del 16.02.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente**, in riscontro alla richiesta di chiarimenti inerenti alla realizzazione “*...di un “impianto di cogenerazione” del gas di discarica...*”, di cui alla nota prot. n. AOO_089/1452 del 06.02.2023, ha comunicato che: “*...la realizzazione dell'impianto di cogenerazione del gas di discarica è soggetta al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. quale atto autonomo da acquisire nell'ambito di un altro procedimento che la scrivente provvederà ad attivare con separata istanza.*”;
- con nota, rif. prot. n. 15265 del 21.02.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2733 del 21.02.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, trasmessa dall'indirizzo pec: poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it, la **Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Bari** ha comunicato che: “*..questa Polizia svolge esclusivamente funzioni di polizia stradale e di controllo ambientale...Nella fattispecie in esame il Servizio competente ad emettere pareri è l'Ufficio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari, il cui indirizzo pec è il seguente: ambiente.rifiuti.provincia.bari@ pec.rupar.puglia.it...*”;
- con nota, rif. prot. n. 0015872 del 07.03.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/3725 del 07.03.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, **ARPA Puglia - DAP Bari** ha richiesto le integrazioni documentali ivi riportate;
- con nota, rif. prot. n. 4352 del 14.03.2023, acquisita agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/4410

- del 15.03.2023, il **Servizio AIA/RIR della Regione Puglia** ha richiesto i chiarimenti ivi riportati;
- con nota, prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha trasmesso gli esiti della fase di verifica della completezza, invitando il Proponente a trasmettere la documentazione integrativa ivi richiesta nel termine di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.3 del d.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Con la medesima nota ha:
 - richiesto al **Proponente**:
 - *“per quanto comunicato dal Comune di Bitonto con nota, acquisita al prot. n. 2352 del 14.02.2023.....di fornire aggiornamenti sullo stato attuale del contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia - Bari individuato da R.G 1023/2022.”;*
 - con riferimento a quanto comunicato con nota rif. prot. n.01 del 16.02.2023, di *“aggiornare gli elaborati progettuali stralciando dagli stessi gli interventi relativi all'impianto di cogenerazione del gas di discarica, in quanto non oggetto del presente procedimento.”;*
 - richiesto al **Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari** *“di fornire ogni utile chiarimento sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e validità del provvedimento di AIA, rilasciato con D.D. n 5543/2022, atteso il disposto di cui all'art. 29 co.1 del D.Lgs 152/06 s.m.i.”;*
 - evidenziato, in riscontro alla comunicazione, rif. prot. n. 15265 del 21.02.2023, della Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Bari che: *“...la comunicazione, prot. n. AOO_089/1452 del 06.02.2023, della Sezione scrivente, con la quale è stata avviata la fase di verifica della completezza della documentazione è stata trasmessa all'indirizzo pec: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it e non all'indirizzo di codesta Polizia Metropolitana. Tuttavia, la Sezione scrivente, ha proceduto a specificare nella presente nota l'Ufficio competente ed il relativo indirizzo pec, come comunicato da Codesto Servizio.”;*
 - con nota, rif. prot. n. AOO_079/4091 del 17.03.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/4674 del 20.03.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - Sezione Urbanistica della Regione Puglia** ha comunicato che: *“...Poiché, i terreni coinvolti dall'intervento, secondo quanto riportato nell'oggetto della suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Bitonto al foglio 57, p.lle nn. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che detti terreni non risultano gravati da Uso Civico.”;*
 - con nota, rif. prot. n. 26052 del 24.03.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. n.AOO_089/5149 del 24.03.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la **Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente**, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, ha rappresentato che: *“..... a parere di questo Ufficio, l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 152/06 (...) non sia applicabile al caso di specie, in quanto il progetto relativo all'impianto di cui all'oggetto ha acquisito il parere di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011 e successiva n. 3346 del 14/06/2017, mentre la norma si riferisce a progetti adottati “senza” l'acquisizione del titolo in questione (...) il Servizio scrivente, pur in presenza del titolo relativo alla compatibilità ambientale, ha sottoposto l'istanza di AIA avanzata dalla società Fer.Live s.r.l. all'esame del comitato tecnico provinciale VIA nelle sedute del 13/01/2021 e del 13/04/2022 che ha tenuto conto che: “Nella nuova istanza l'azienda adegua il quadro programmatico al nuovo piano paesaggistico PPTR con risultato tale da confermare il precedente parere positivo ottenuto dal Dirigente della Regione*

Puglia con D.D. n.772 del 24/11/2011 (...). Si precisa che i lavori della Conferenza di Servizi si sono comunque conclusi in data 22.06.2022, in vigenza della VIA acquisita. Pertanto il provvedimento n. 5543 del 08/11/2022, adottato dal Servizio scrivente, relativo al rilascio de11'Autorizzazione Integrata Ambientale, conserva la propria validità ed efficacia. Si ribadisce, infine, che il richiamo all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/06 non trova applicazione per il procedimento relativo all'AIA.”;

- con nota, trasmessa a mezzo pec del 24.03.2023, acquisita ai prott. n. AOO_089/5174 e n.AOO_089/5174 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Francesco Paolo Ricci, con l'assistenza legale del prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi, richiamando quanto già indicato con pec del 14.02.2023, ha comunicato, tra l'altro, che: *“Spetta.....all'Ufficio regionale respingere l'istanza ritenendo inammissibile qualsiasi uso della cava, per giunta, di soggetto non dotato di valutazione positiva dell'impatto ambientale (quest'ultima circostanza è provata, come già dedotto il 14.2.2023, dal giudicato amministrativo del Consiglio di Stato 2018 che colpisce la proroga della precedente VIA di Fer.Live)....”*
- con nota, prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023, cui integralmente si rimanda, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**:
 - preso atto delle dichiarazioni di cui alla nota, rif. prot. n. 26052 del 24.03.2023, dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, inerenti alla *“validità ed efficacia”* del provvedimento AIA della Città Metropolitana di Bari n.5543 del 08.11.2022, nonché in considerazione di quanto ivi riportato ;
 - rilevato l'assenza agli atti dell'istanza di proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con D.D. n. 858 del 30.12.2011 dalla Provincia di Bari, come già prorogato con D.D. n.3346 del 14.06.2017, nonché dell'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, al fine di conseguire un nuovo provvedimento, attesa la validità quinquennale della D.D. n.772 del 24.11.2011 e tenuto conto della sopravvenuta approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) e relative NTA, giusta DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i;
 - rilevato che i lavori per la realizzazione dell'intervento oggetto della D.D. AIA n 5543/2022 della Città Metropolitana di Bari non hanno avuto inizio;
- richiamato il combinato disposto di cui all'art. 29 e dell'art. 25 co.5 del D. Lgs. 152/2006, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.R. 13/2015, l'interruzione dei termini del procedimento, concedendo 30 giorni al Proponente per trasmettere la documentazione ex lege richiesta al fine di:
 - ottenere il provvedimento di VIA per la proposta progettuale oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambientale n 5543/2022, rilasciata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
 - ottenere il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per la proposta progettuale oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambienta n 5543/2022, rilasciata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
 - integrare, come da richieste di cui alla prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, la documentazione progettuale trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/984 del 26.01.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, relativa alla proposta di modifica del progetto oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambienta n 5543/2022 della Città Metropolitana di Bari”;
- con nota, rif. prot. n. AOO_180/20981 del 04.04.2023, trasmessa a mezzo pec il 05.04.2023 ed acquisita al prot. n. AOO_089/5805 del 06.04.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Servizio territoriale Ba Bat della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali della Regione Puglia** ha comunicato che: *“...i terreni interessati ai lavori, non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art.1 del R.D.L. n.3267/23 per cui, i relativi movimenti di terra e roccia non necessitano di parere preventivo da parte di questo Servizio Territoriale di Ba Bat, secondo le norme previste dal Regolamento Regionale n.9 dell'11/03/2015. Invece, eventuali tagli di piante d'interesse forestale durante la fase esecutiva, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Servizio, secondo le*

norme previste dal Regolamento Regionale n.19 del 19/10/2017.”;

- con nota, rif. prot. n. AOO_064/5597 del 06.04.2023, trasmessa a mezzo pec il 06.04.2023 e p.c. alla Città Metropolitana di Bari, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/5954 del 12.04.2023, il **Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia** ha comunicato, tra l'altro, che: *“...l'intervento in progetto interferisce con le fasce di pertinenza fluviale/alveo in modellamento attivo di cui alla DGR Puglia n. 1675/2020 della Lama Balice, che rientra nell'Elenco delle Acque Pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 al n. 30 con la denominazione di “Torrente Marisabella”. In tale contesto, eventuali trasformazioni e/o modificazioni territoriali e/o comunque iniziative edilizie e/o infrastrutturali devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche” e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa in materia di polizia idraulica, ovvero l'Autorità idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012 è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente...oppure la Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022, negli altri casi. Dalla consultazione delle tavole grafiche annesse al Piano Generale di Bonifica del Consorzio Terre d'Apulia...sembrerebbe che l'asta del reticolato idrografico di che trattasi non sia in gestione al Consorzio. Pertanto, ai fini del contributo richiesto, pare il caso di suggerire il coinvolgimento della Città Metropolitana di Bari nel procedimento di che trattasi, sia pure sospeso, che potrà esprimersi ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022.”;*
- con nota rif. prot. n.04 del 28.04.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. n. AOO_089/7089 del 02.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente** ha:
 - fornito riscontro alle note prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023 e prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, e indicato il web link da cui effettuare il download della documentazione integrativa prodotta;
 - informato, relativamente al contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia – Bari R.G. 1023/2022, che *“..allo stato non è stato adottato alcun provvedimento dal TAR neanche di fissazione di udienza”;*
 - comunicato, in ordine alla richiesta di *“aggiornare gli elaborati progettuali stralciando dagli stessi gli interventi relativi all'impianto di cogenerazione del gas di discarica, in quanto non oggetto del presente procedimento”*, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, *“la scelta della scrivente di acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. al di fuori del presente procedimento di PAUR, successivamente alla sua conclusione. In ragione di quanto sopra, si ritiene di lasciare invariati gli elaborati progettuali in cui è presente l'impianto di cogenerazione al fine di consentire alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento PAUR una valutazione completa e compiuta del progetto anche ai fini VIA....”;*
 - provveduto ad adeguare la declaratoria dell'oggetto dell'istanza di PAUR, nonché aggiornare l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24 co. 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e l'elenco delle autorizzazioni e pareri da acquisire, come ivi riportati;
- con nota, prot. n. AOO_089/7426 del 05.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, con riferimento alla documentazione prodotta dall'istante con nota, rif. prot. n. 04 del 28.04.2023, ha richiesto al Proponente di rendere coerente la denominazione dei singoli file trasmessi con l'elenco elaborati riportato nella *“Istanza PAUR aggiornata – signed”* e di organizzare tutta la documentazione nelle modalità ivi indicate;
- con nota, rif. prot. n. 5 del 05.05.2023, trasmessa a mezzo pec del 08.05.2023 ed acquisita al prot. n. AOO_089/7448 del 09.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha, tra l'altro, trasmesso web link da cui effettuare il download della documentazione come integrata ed aggiornata in seguito alle comunicazioni di cui alle note prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023 e AOO_089/7426

- del 05.05.2023;
- con nota, prot. n. AOO_089/7613 del 11.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha comunicato, richiamate le disposizioni di cui all'art. 5 co.2 lett. a) del R.R. 13/2015, il riavvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione, come integrata ed aggiornata con nota rif. prot. n. 5 del 05.05.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.2 del D. Lgs.152/2006, nel proprio sito web "*Il Portale Ambientale della Regione Puglia*", invitando le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto in epigrafe, a verificare la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis co.3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., nei termini ivi indicati. Con la medesima nota relativamente a quanto asserito dal Proponente con propria nota rif. prot. n.04 del 28.04.2023 in merito alla volontà di "*acquisire il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. al di fuori del presente procedimento di PAUR*" e richiamato quanto ivi rappresentato, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha ritenuto che: "*il titolo di "Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., necessario ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto di recupero energetico" sia da acquisire – ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e smi - nel procedimento PAUR in epigrafe*" e, pertanto, ha "*.invitato il Proponente ad integrare l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, nonché l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.*"; informando, quindi, del coinvolgimento nel procedimento in epigrafe il Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia, in qualità di Autorità competente in materia di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003;
 - con pec del 12.05.2023, avente in allegato le note dell' Autorità di Bacino rif. prot. n. 30972/2022 del 15-11-2022, n. 10906 del 20.04.2022 e n. 17844 del 28.06.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/7780 del 15.05.2023, il **Comune di Bitonto**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Francesco Paolo Ricci, con l'assistenza legale del prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi, ha comunicato, tra l'altro, che: "*...L'Ufficio regionale è tenuto ad attendere la pronuncia, ormai prossima, del TAR di Bari (udienza di ottobre 2023) per poter dare corso alle istanze della controinteressata Fer.Live s.r.l.,* ";
 - con pec del 15.05.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/7753 del 15.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi**, facendo seguito alla precedente pec del 12 maggio, ha trasmesso copia dell'Avviso dell'udienza di merito per il ricorso TAR di Bari R.G. n. 1023/2022 fissata per il giorno 24.10.2023;
 - con nota, rif. prot. n.06 del 15.05.2023, trasmessa a mezzo pec, acquisita al prot. n. AOO_089/7744 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente** ha trasmesso documentazione integrativa al "*paragrafo 2.14 dell'elaborato "Chiarimenti ed integrazioni in riscontro al parere ARPA Puglia -DAP Bari Prot. 0015872 del 07.03.2023" allegato alla nota Fer.Live Prot. 04 del 28.04.2023*" e precisamente gli elaborati riportati nel seguito:
 - R25_Analisi impatto campi elettromagnetici;
 - R26_Analisi di impatto luminoso;
 - con nota, rif. prot. n. 0037154 del 18.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. AOO_089/7993 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, **ARPA Puglia - DAP Bari** ha comunicato che: "*... facendo seguito alla nota della Regione Puglia (Rif.) di comunicazione di riavvio del procedimento e di avvenuta pubblicazione del progetto al fine della verifica della completezza della documentazione, si evidenzia che il link disponibile al portale Ambiente della Regione Puglia ... ad oggi risulta non funzionante ai fini del download della documentazione agli atti del procedimento ...*" e, pertanto "*Unitamente alla richiesta di ripristinare il link indicato, si evidenzia che sarebbe auspicabile che il termine di trenta (30) giorni indicato nella nota n epigrafe (Rif.), ai fini dell'invio degli esiti relativi alla verifica sulla completezza della documentazione, possa decorrere dal momento in cui la predetta documentazione in atti venga resa disponibile.*";

- con nota, prot. n. AOO_089/8037 del 19.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia, preso atto di quanto rappresentato e richiesto da ARPA Puglia - DAP Bari, con nota prot. n. 0037154 del 18.05.2023 ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo di aver provveduto a nuova pubblicazione di tutta della documentazione, come aggiornata ed integrata da ultimo in data 15.05.2023 dal Proponente, facendo ripartire la decorrenza del termine di trenta (30) giorni, per la verifica della completezza, a far data dalla nuova pubblicazione sul portale Ambiente della Regione Puglia avvenuta in data 29.05.2023;
- con nota, rif. prot. n. 35340 del 23.05.2023, trasmessa a mezzo pec in data 23.05.2023 ed acquisita al prot. n. AOO_089/8186 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, **Acquedotto Pugliese Spa** ha comunicato che: *“...dall’esame della documentazione relativa all’intervento in oggetto, non si rilevano interferenze con opere idriche e fognarie gestite da questa Società.”*;
- con nota, rif. prot. n. 4481 del 24.05.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. n. AOO_089/8327 del 25.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** ha comunicato che:
 - *“...Ai sensi dell’art.7 della L.R. 20/2009 “la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi...”*;
 - *“...Esaminata la documentazione progettuale, richiamati i contenuti di cui all’art.89 co.1 lett. b.2) e artt. 90 e 91 co.1, 3 e seguenti delle NTA del PPTR, si chiede al proponente di fornire la documentazione necessaria all’eventuale rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici richiesti, ed in particolare.....”*;
- con nota, rif. prot. n. AOO_064/8664 del 25.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. AOO_089/8373 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Servizio Autorità Idraulica** della Regione Puglia ha comunicato che: *“In riscontro ai rilievi forniti dal Prof. Avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, per conto del Comune di Bitonto....pare il caso di chiarire che il parere di competenza della Città Metropolitana di Bari (ex art. 25 L.R. n. 17/2000 e art. 22 L.R. n. 32/2022) attiene l’esercizio delle competenze amministrative inerenti divieti e tutele in materia di corsi d’acqua di cui al Capo VII del R.D. n. 523/1904 “Polizia delle acque pubbliche” e non già quello di cui ai Piani di bacino (ex art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006) che è e resta di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.”*;
- con nota, rif. prot. n. 07 del 26.05.2023, trasmessa a mezzo pec il 29.05.2023 ed acquisita in pari data al prot. n. AOO_089/8469 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **proponente**, in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/7613 del 11.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha comunicato che: *“.....seppur nella documentazione progettuale sia stata indicata come potenza nominale del cogeneratore 1065 kWe, dalla descrizione tecnica fornita dal produttore (Genset), che si allega alla presente, emerge come la potenza massima erogabile del motore che si provvederà ad installare sarà pari a 999 kW elettrici. Pertanto, contrariamente a quanto comunicato dalla Scrivente con nota prot. n. 1 del 16.02.2023, la realizzazione dell’impianto di cogenerazione del gas di scarica di cui al procedimento in oggetto non è soggetta al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, poiché rientrante tra gli interventi previsti all’art. 6 lettera g della L.R. 24.09.2012 n. 25 per i quali è prevista l’applicazione della Pas...”* e, pertanto *“...la scrivente ha proceduto ad aggiornare l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto,*

riportato all'interno dell'Istanza Paur e dell'Avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i (che si allegano alla presente), inserendo la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per l'impianto di cogenerazione. In aggiunta a quanto sopra, si è provveduto anche ad aggiornare ed allegare alla presente gli elaborati progettuali che fanno riferimento all'impianto di cogenerazione, inserendo il riferimento alla potenza elettrica reale.". Alla precitata nota, rif. prot. n. 07 del 26.05.2023, pertanto, il Proponente ha allegato gli elaborati riportati nel seguito:

- 01_Descrizione tecnica_Genset_JGS 320 GS-L.L;
 - 02_Istanza Paur REV del 26.05.2023;
 - 03_Avviso al pubblico REV del 26.05.2023;
 - 04_R01_Rev.05_Relazione Tecnica.pdf;
 - 05_D01_Rev.4_Schede_AIA_;
- con pec del 05.06.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/8800 del 05.06.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Francesco Paolo Ricci, con l'assistenza legale del prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi, ha trasmesso comunicazione di riscontro alla nota rif. prot. n. AOO_064/8664 del 25.05.2023 del Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia, nella quale ha, tra l'altro, indicato che: *"...non può dubitarsi della competenza dell'Autorità di bacino distrettuale in materia di cave utili come strutture liminali alla mitigazione del rischio di alluvioni nel territorio. Che concorra una competenza di altro Ufficio regionale o metropolitano non certo quanto al rischio di alluvioni, ma in generale per la "polizia delle acque", è circostanza che proprio nulla sposta in ordine alla competenza primaria per la tutela del territorio nazionale che è propria delle Autorità di bacino...."*;
 - con pec del 06.06.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/8867 del 07.06.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, facendo seguito alla pec del 05.06.2023, il **prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi** ha comunicato l'errata corrige di seguito riportato: *"A pag. 4 si scrive "Fer.Live attualmente non gode più della VIA 24.11.2022 n. 772", che viceversa va palesemente intesa: "VIA 24.11.2011 n. 772".Come d'altra parte si dice nell'ultimo capoverso della stessa pag. 4: "i riferimenti alla VIA del 2011 prorogata"*;
 - con nota, prot. n. 07 del 13.06.2023, trasmessa e acquisita al prot. n. AOO_089/9239 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha trasmesso la Relazione Paesaggistica di *"Integrazione a riscontro della nota prot. r_puglia/AOO_145-24/05/2023/4481 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica"*;
 - con nota, prot. n. AOO_089/9259 del 14.06.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, con riferimento al *"nuovo e differente titolo autorizzatorio richiesto ad ultimo dal Proponente con nota rif. prot. n. 07 del 26.05.2023"* inerente la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per l'impianto di cogenerazione, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.2 del d. lgs. 152/20016 e s.m.i, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis co.3 del d.lgs. 152/20016 e s.m.i., il riavvio dei termini della fase della verifica della completezza della documentazione al fine di garantire al Comune di Bitonto e agli altri Enti/amministrazioni competenti la verifica della completezza della documentazione inerente al nuovo titolo richiesto;
 - con nota, prot. n. AOO_089/9362 del 15.06.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, richiamato, tra l'altro, quanto comunicato in ultimo con la suddetta nota prot. n. AOO_089/9259 del 14.06.2023, ha invitato, ai sensi dell'art.27bis, comma 3, del D.Lgs 152/06 s.m.i., il Comune di Bitonto con le diverse articolazioni competenti ad esprimersi, nei termini ex lege stabiliti, per gli aspetti di relativa competenza in relazione ai titoli richiesti dal proponente;
 - con nota, rif. prot. n. 5378 del 22.06.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/9702 del 23.06.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** ha comunicato, per le considerazioni e motivazioni ivi riportate alle quali si integralmente si rimanda, che: *"...nell'ambito di questo nuovo procedimento di PAUR, il proponente dovrà acquisire una nuova Autorizzazione Paesaggistica per la proposta progettuale*

oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5543/2022 rilasciata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, nonché per le modifiche proposte alla stessa. Pertanto atteso che il rilascio del provvedimento è di competenza di questa Sezione, si chiede al Proponente di integrare la Relazione Paesaggistica con....." le analisi ivi dettagliate;

- con pec del 11.07.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/10517 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** ha trasmesso il parere rif. prot. n. 20258 del 11.07.2023, con allegata la copia della "nota n.10906/2022", con il quale ha comunicato che: "...questa Autorità ha partecipato nell'anno 2022 alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari riguardante l'istanza di A.I.A. per la medesima discarica. In quella sede ha espresso sul progetto di costruzione della discarica da ubicarsi in una parte di una cava dismessa prossima alla Lama Salice, in agro di Bitonto, parere di NON CONFORMITÀ al PGRA per le motivazioni espresse nella nota n.10906/2022, che si allega in copia, i cui contenuti sono stati più volte confermati da questo Ente nell'ambito di ogni procedimento seguito al Provvedimento di chiusura della Conferenza dei Servizi. Con la presente, questa Autorità intende riconfermare anche per il procedimento in oggetto i contenuti del parere reso con la nota AdB n. 10906/2022, ribadendo la NON CONFORMITÀ dell'utilizzo del sito in progetto quale discarica poichè lo stesso sito è individuato nel PGRA vigente quale area di laminazione per la piena bicentenaria della Lama Balice...";
- con pec del 14.07.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/10710 del 17.07.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto – Servizio per il Territorio** ha trasmesso la nota rif. prot. n. 29211 del 14.07.2023, con allegata copia del parere rif. prot. n.4772 del 02.02.2022, con la quale sulla base di quanto premesso ed evidenziato ha chiesto:
 - "alla CITTÀ METROPOLITANA DI BARI Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico di annullare in autotutela la D.D. n. 5543/2022 in quanto provvedimento rilasciato in difetto del presupposto essenziale della validità della D.D. n.772 del 24.11.2011 la cui caducazione è stata incontestabilmente proclamata dal competente Servizio regionale con la nota AOO_145- 22/06/2023/5378;
 - alla REGIONE PUGLIA Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana sezione autorizzazioni ambientali di prendere atto della nota AOO_145- 22/06/2023/5378 che ha sancito la caducazione dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n.772 del 24.11.2011 che priva di ogni validità riverbera di nullità la D.D. n. 5543/2022 (A.I.A.), con l'effetto che venendo meno il provvedimento originario (D.D. n. 5543/2022) non è perseguibile la sua modifica attraverso il procedimento in oggetto; per l'effetto di dichiarare l'improcedibilità del procedimento di PAUR e procedere con l'archiviazione definitiva;"

richiamando e confermando, altresì, integralmente "...i contenuti di merito già espressi nel parere, a firma del Responsabile del Servizio per il Territorio del Comune di Bitonto (protocollo comunale n. 0004772/2022 del 02/02/2022), in allegato alla presente comunicazione e reso nel corso del precedente procedimento di A.I.A. da intendersi quale parere pienamente valido anche nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. in oggetto.";

- con nota, prot. n. AOO_089/11095 del 20.07.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché dell'art. 27 bis co.1 del medesimo decreto, ha assegnato al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dalla ricezione della stessa, per la trasmissione di:
 - i. "documentazione integrativa di cui alla nota rif. prot. n. 5378 del 22.06.2023, del **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** della Regione Puglia;
 - ii. chiarimenti inerenti alla nota rif. prot. n. 20258 del 11.07.2023 dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**";
- con nota, rif. prot. n.08 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/11093 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha trasmesso la "Relazione Paesaggistica_Integrazione a

- riscontro della nota prot. r_puglia/AOO_145- 22/06/2023/5378 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica”;*
- con nota, rif. prot. n.52514 del 26.07.2023, **ARPA Puglia - DAP Bari** ha trasmesso la nota, rif. prot. n. 46939 del 29.06.2023, di richiesta integrazioni documentali come ivi dettagliate ed ha comunicato che: *“...facendo seguito alla nota della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Autorizzazioni ambientali (Rif.) inerente alla richiesta di integrazioni ex art. 27-bis co.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si evidenzia che all’interno della predetta nota non vi è alcun riferimento al parere già rilasciato dallo scrivente Servizio (ARPA prot. n. 46939 del 29/06/2023) in merito alla verifica della completezza della documentazione....”*, acquisite al prot. n. AOO_089/11325 in pari data della Sezione autorizzazioni Ambientali;
 - con nota, prot. n. AOO_089/11438 del 27.07.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, ad integrazione di quanto già comunicato e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/11095 del 20.07.2023:
 - ha trasmesso il suddetto contributo di ARPA Puglia Puglia - DAP Bari, rif. prot. n. 52514 del 26.07.2023, comprensivo dell’allegata nota rif. prot. n. 46939 del 29/06/2023;
 - ha informato ARPA Puglia *“...che non risultano agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali precedenti trasmissioni e conseguenti acquisizioni di contributi ARPA prodotti per il procedimento in epigrafe, e pertanto gli stessi non potevano essere annoverati nella nota AOO_089/11095 del 20.07.2023 tra i parerei acquisiti”*;
 - richiamate le disposizioni di cui all’art. 27-bis co.3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 27 bis co.1 del medesimo decreto, in qualità di autorità competente, ha ricordato *“..il termine di trenta giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste con nota AOO_089/11095 del 20.07.2023 come integrata con la presente...”*;
 - con nota, rif. prot. n.09 del 02.08.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/11731 del 03.08.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha comunicato che: *“...Con nota Prot. n. 8 del 20/07/2023 la scrivente ha fornito tempestivo riscontro alla nota del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia. Con riferimento invece alle ulteriori richieste afferenti il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e quello di ARPA, è indispensabile sottolineare come entrambe abbiano chiare connotazioni di merito e nulla hanno a che fare con la verifica preliminare della completezza della documentazione di cui all’art. 27-bis co.3 del D. Lgs. 152/2006, che ha natura meramente formale ed è finalizzata esclusivamente a verificare la presenza degli elaborati e i contenuti minimi previsti da disposizioni normative e regolamentari per la valutazione. In considerazione di quanto sopra, si chiede cortesemente a Codesta Autorità Competente di voler dare seguito alle successive fasi del procedimento di PAUR, con l’impegno contestuale da parte della scrivente a riscontrare nel minor tempo possibile entrambe le richieste. Tali riscontri potranno esseri valutati nelle adeguate successive fasi istruttorie....”*;
 - con nota, rif. prot. n. 9311 del 02.08.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/11732 del 03.08.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la **SABAP per la Città Metropolitana di Bari** ha comunicato che: *“... al fine di consentire una corretta valutazione paesaggistica delle opere in oggetto, si ritiene necessario che gli atti integrativi, richiesti della Regione Puglia, siano corredati anche di fotosimulazioni realizzate da luoghi significativi (strade pubbliche, beni paesaggistici e culturali) ricadenti nel sito in argomento (es. riprese fotografiche dal ciglio opposto della lama, dalle strade limitrofe al sito, dal tratturello via Traiana ecc.). Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si fa presente la documentazione risulta priva della relazione archeologica, prevista ai sensi dell’art.25 del dlgs 50/2016 ora art.41 dlgs 36/2023 Allegato 1.8. pertanto si richiede quanto necessario all’emissione del provvedimento relativo alla Parte II del Codice BB.CC.”*;
 - con nota, prot. n. AOO_089/12238 del 08.08.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha comunicato l’avvio della fase di pubblicità mediante l’avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 24 co.7 e 27-bis co.2 del

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Con la medesima nota la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha informato dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ed ha portato "*...in evidenza le richieste di chiarimenti ed approfondimenti per il quale il Proponente si è riservato di integrare, poiché ritenute "di merito", unitamente alle richieste ad ultimo acquisite dalla SABAP per la Città Metropolitana di Bari:*

- i. *chiarimenti di cui alla nota rif. prot. n. 20258 del 11.07.2023 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale";*
- ii. *integrazioni di cui alla nota, rif. prot. n. 46939 del 29.06.2023, trasmessa con comunicazione rif. prot. n.52514 del 26.07.2023, di ARPA Puglia - DAP Bari;*
- iii. *integrazioni di cui alla nota, rif. prot. n. 9311 del 02.08.2023 della SABAP per la Città Metropolitana di Bari;";*

- con pec del 04.09.2023 l'Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione "Italia Nostra" - Sezione Bari ha trasmesso le osservazioni, rif. prot. n. 0066.0023 del 04.09.2023, acquisite al prot. n. AOO_089/14137 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con pec del 04.08.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/13164 del 24.08.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Bitonto – Servizio per il Territorio ha trasmesso il parere, rif. prot. n. 0031949 del 4.08.2023 con allegati il parere rif. prot. n.0004772/2022 del 02.02.2022 "*...reso nel corso del precedente procedimento di A.I.A. da intendersi quale parere pienamente valido anche nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. in oggetto...*" e nota di "*riscontro SABAP*", con il quale sulla base di quanto ivi evidenziato ha chiesto:
 - alla CITTÀ METROPOLITANA DI BARI -Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico "*di annullare in autotutela la D.D. n.5543/2022 in rilasciato in difetto del presupposto essenziale della validità della D.D. n.772 del 24.11.2011 la cui quanto provvedimento caducazione è stata incontestabilmente conclamata dal competente Servizio regionale con la nota AOO_145-22/06/2023/5378*";
 - alla REGIONE PUGLIA Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana - Sezione autorizzazioni ambientali "*di prendere atto della nota AOO_145-22/06/2023/5378 che ha sancito la caducazione dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla D.D. n.772 del 24.11.2011 che priva di ogni validità riverbera di nullità la D.D. n. 5543/2022 (A.I.A.), con l'effetto che venendo meno il provvedimento originario (D.D. n. 5543/2022) non è perseguibile la sua modifica attraverso il procedimento in oggetto; per l'effetto di dichiarare l'improcedibilità del procedimento di PAUR e procedere con l'archiviazione definitiva*";
- con pec del 05.09.2023 il Comitato Ambiente è Vita Bitonto ha trasmesso le rispettive osservazioni, acquisite al prot. n.AOO_089/14427 del 06.09.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con pec del 06.09.2023 l'Associazione Ambientalista FARE VERDE ETS- ODV ha trasmesso le proprie osservazioni, acquisite al prot. n. AOO_089/14463 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con pec del 07.09.2023 il Sindaco del Comune di Bitonto ha trasmesso le relative osservazioni, acquisite al prot. n.AOO_089/14505 dello stesso giorno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- con pec del 19.09.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/15696 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Sindaco del Comune di Bitonto ha trasmesso nota, rif. prot. n. 36835 del 19.09.2023, avente ad oggetto "*Istanza di annullamento in autotutela AIA e di archiviazione PAUR.*";
- con nota, prot. n. AOO_089/16959 del 06.10.2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha comunicato la conclusione della fase di pubblicità di cui all'art. 27 bis co.4 del d. Lgs. 152/2006 e s.m.i. informando in merito ai contributi ed osservazioni acquisiti agli atti del procedimento. Nella stessa nota, alla luce delle precisazioni ivi riportate, ha comunicato, altresì, che: "*....per esclusive finalità di economia e non aggravio del procedimento, darà avvio alla fase di richieste di integrazioni ex art. 27 bis c. 5 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. solo a valle dell'acquisizione agli atti del parere specialistico motivato, di carattere obbligatorio ai sensi dell'art.4, co.1, lett.f) del R.R. n.7/2022, della Commissione*

in ordine ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dal progetto.”;

- con nota, rif. prot. n. 18016 del 16.10.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/17295 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Servizio Autorità Idraulica** della Regione Puglia, ha ribadito *“.....quanto è stato già in precedenza comunicato nelle note prot. AOO_064/5597 del 06/04/2023 e AOO_064/8664 del 25/05/2023 già agli atti di codesta Sezione.”;*
- con nota, trasmessa a mezzo pec in data 23.10.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/18045 del 24.10.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente**, sulla base di quanto ivi premesso e considerato, ha dichiarato che: *“...non procederà alla realizzazione dell’impianto di discarica localizzato nel Comune di Bitonto e di cui alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n.5543 dell’08.11.2022 sino a quando non sarà concluso il su descritto procedimento di PAUR con l’adozione di un provvedimento favorevole.”;*
- con nota, rif. prot. n. AOO_089/20030 del 22.11.2023, con allegato parere rif. prot. n.AOO_089/19875 del 21.11.2023 della Commissione VIA regionale, reso nella seduta svolta in data 21.11.2023, il **Servizio VIA/VInCA** della Regione Puglia ha rappresentato: *“...la necessità che la società Proponente integri la documentazione VIA già agli atti dello scrivente, così come richiesto dal Comitato VIA con nota prot. n. 19875 del 21.11.2023 che si allega alla presente per pronta lettura. “;*
- con pec del 23.10.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 18045 del 24.10.2023, il **Proponente**, sulla scorta di quanto ivi premesso e considerato, ha dichiarato: *“...che non procederà alla realizzazione dell’impianto di discarica localizzato nel Comune di Bitonto e di cui alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 dell’ 08.11.2023 sino a quando non sarà concluso il su descritto procedimento PAUR con l’adozione di un provvedimento favorevole.”;*
- con nota, prot. n. AOO_089/20349 del 28.11.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, acquisito il parere della Commissione tecnica VIA regionale, giusto rif. prot. n. 19875 del 21.11.2023, dato atto delle osservazioni del pubblico, delle note e dei pareri pervenuti dagli enti potenzialmente interessati comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, come ivi riportati, richiamate le disposizioni di cui all’art. 24 co.4 e 27-bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., ha chiesto al Proponente di trasmettere la documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle richieste di chiarimenti ed approfondimenti ivi riportate;
- con nota, prot. n. 49142 del 14.12.2023, acquisita al prot. n. 21501 del 15.12.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto** ha comunicato che: *“...(omissis)... il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, ha definito il giudizio R.G. n. 1023/2022 con la sentenza in oggetto, annullando la determinazione dirigenziale n. 5543 del 08.11.2022 con la quale la Città Metropolitana di Bari aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Fer.Live S.r.l.”*, allegando la citata sentenza. Con la medesima nota, per le considerazioni ivi riportate, ha richiesto a *“codesta Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’annullamento della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana n. 5543 del 08.11.2022 di rilascio dell’AIA, dichiarare l’improcedibilità del procedimento di PAUR e proceda con la sua archiviazione definitiva.”;*
- con nota, prot. 10 del 22.12.2023, acquisita al prot. n. 22308 del 29.12.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente** ha richiesto, per le motivazioni ivi riportate, la sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 27bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per un periodo pari a 180 giorni.

CONSIDERATO CHE:

- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota, prot. n. 40464 del 24.01.2024, inoltrata a mezzo pec, in pari data, *“richiamate tutte le scansioni procedurali sino ad oggi svolte e a cui si rimanda...”*, sulla base di quanto preso atto e rilevato che si riporta nel seguito:
 - *Preso atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari n. n.1430/2023 del 11.12.2023, con la quale “il Tribunale amministrativo regionale per la*

Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie i primi e i secondi motivi aggiunti nei sensi in motivazione, assorbita ogni altra questione posta, e, per l'effetto, annulla i gravati atti e, segnatamente, l'AIA rilasciata alla Fer.Live s.r.l. e la nota dirigenziale meramente confermativa gravata.”.

◦ **RILEVATO CHE:**

- *oggetto del procedimento in epigrafe è la modifica sostanziale del progetto autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, rilasciato in favore della società Fer.Live Srl;*
- *la suddetta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, in virtù della sentenza passata in giudicato del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023, è stata annullata;*
- *è venuto, pertanto, meno il presupposto giuridico dell'istanza di modifica sostanziale della suddetta AIA.*

ha comunicato alla società istante, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 co.1 e art.10bis della L.241/1990 e s.m.i, che: *“...procederà alla conclusione del procedimento in epigrafe, con l'adozione del provvedimento di diniego di accoglimento dell'istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa e declaratoria di archiviazione”.*

Nella suddetta comunicazione, prot. n. 40464 del 24.01.2024, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha assegnato, altresì, prima della formale *“conclusione del procedimento in epigrafe, con l'adozione del provvedimento di diniego di accoglimento dell'istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa e declaratoria di archiviazione, per le motivazioni ivi indicate e sopra riportate”*, il termine di 10 gg dalla ricezione della stessa, per presentare, in forma scritta, eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, precisando che la stessa: *“.....interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, se non presentate, dalla scadenza dei 10 giorni assegnati. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”.*

DATO ATTO di tutte le scansioni procedurali che si sono susseguite come riportato nelle premesse, la cui documentazione, in atti afferente al procedimento, risulta pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia.

PRESO ATTO CHE: con pec del 31.01.2024, in riscontro alla comunicazione prot. n. 40464 del 24.01.2024 della Sezione autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha trasmesso con nota rif. prot. n. 01 di pari data, acquisita al prot. n. 55933 del 01.02.2024 della Sezione autorizzazioni Ambientali, in forma scritta, le osservazioni che si riportano nel seguito: *“In riscontro alla Vs. nota in oggetto, con la presente si rappresenta che la Sentenza n. 1430/2023 del 11.12.2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda) ha annullato l'AIA rilasciata alla Fer.Live s.r.l. non è ancora passata in giudicato.*

Deve osservarsi, inoltre, che l'annunciata archiviazione del procedimento PAUR appare contraria alle fondamentali regole di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e artt. 1 e 2 della l. 241/1990, nonché con l'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, ove si consideri che nell'ambito dell'attivato procedimento PAUR dovrà - comunque - essere acquisita l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

E' ben noto, infatti, che il PAUR comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi che nel corso del procedimento devono essere rilasciati per la realizzazione e gestione dell'impianto.

Del resto la Regione, proprio per il procedimento in questione, ha già ritenuto che l'eventuale mancanza di una valida VIA e autorizzazione paesaggistica non potevano determinare l'archiviazione dell'attivato procedimento

PAUR trattandosi di provvedimenti che comunque vanno acquisiti, al pari dell'AIA, prima dell'adozione del provvedimento PAUR.

L'art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, norma disciplinate il procedimento de quo, non contempla la figura della "archiviazione" nei termini prospettati dall'Amministrazione Regionale.

Solo il quinto comma, secondo capoverso, comporta la produzione di un effetto rilevante per lo svolgimento del procedimento, impedendo, sostanzialmente, che lo stesso possa concludersi, e ciò soltanto nell'ipotesi di mancato deposito entro un breve termine della documentazione integrativa richiesta da parte della pubblica amministrazione.

La FER.LIVE ha ottemperato a tutte le richieste di integrazioni avanzate dalla Regione Puglia e non ha manifestato un sopravvenuto difetto di interesse alla conclusione del procedimento PAUR, unica ipotesi nella quale - a tutto voler concedere - l'Amministrazione procedente potrebbe adottare un provvedimento di archiviazione PAUR.

In ragione di quanto innanzi, non sussiste alcun presupposto normativo per procedere all'annunciata archiviazione.

A quanto sopra si aggiunga che la procedura che scaturirebbe dall'eventuale proposizione di una nuova istanza PAUR da parte del proponente determinerebbe l'attivazione di un procedimento esattamente identico a quello in corso, nell'ambito del quale è stata già presentata tutta la documentazione necessaria anche per il rilascio di una nuova AIA."

VISTO l'art.10 bis della L.241/90 s.m.i. laddove indica che: "...Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale....".

EVIDENZIATO CHE: con riferimento alla rappresentazione **del Proponente** laddove indica che: "....che la Sentenza n. 1430/2023 del 11.12.2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda) ha annullato l'AIA rilasciata alla Fer.Live s.r.l. non è ancora passata in giudicato" **la Sezione Autorizzazioni Ambientali** ritiene che seppur non formatosi il giudicato, le sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo sono immediatamente esecutive e i suoi effetti non sono sospesi dall'eventuale proposizione di ricorso in appello.

RICHIAMATI:

- l'art.27bis co.1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. che indica che non solo occorre allegare all'istanza "la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto..." ma anche che gli stessi sono "indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso" e che: "L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti."
- L'art. 6 co.13 lett.a) del D.Lgs 152/2006 s.m.i.: "L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda".
- L'art. 6 co.14 del D.Lgs 152/2006 s. m. i.: "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208."
- L'art. 208 co. 6 D.Lgs 152/2006 s. m. i.: "Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,

ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

- l'art.27bis co.3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. indica che nell'ambito della verifica della completezza documentale da parte delle amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, questi ultimi *“...verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.”* .
- l'art.27bis co.4 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. riporta che: *“Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni.”* ed *“Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione.....”*.
- l'art.27bis co.5 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.: *“Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni... ”* .

DATO ATTO CHE:

- Il **Proponente** sia nell'elenco predisposto che nell'avviso pubblico trasmesso, rif. prot. n. 07 del 26.05.2023, quest'ultimo pubblicato sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 08.08.2023, ha indicato tra le *“autorizzazioni...”* da acquisire nell'ambito del PAUR in epigrafe la *“Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.”* e non già la nuova AIA per realizzare ed esercire l'impianto in questione, ritendola già acquisita con DD n. 5543 del 08.11.2022 della Città Metropolitana di Bari;
- la nuova AIA da acquisire nel PAUR, e non già la modifica sostanziale, per quanto sopra richiamato, costituirebbe sia autorizzazione alla realizzazione che variante urbanistica; le particelle catastali interessate ricadono, infatti, nell'ambito dello strumento urbanistico comunale vigente, nella Zona Territoriale Omogena “E” a destinazione agricola, come indicato dallo stesso Proponente nell'elaborato rif. *“R25_SIA_ModificheDiscaricaBitonto_signed”* laddove indica che: *“Il sito di progetto si colloca in ambito a destinazione agricola (zona E1, da PRG comunale)”*. Conseguentemente non è stato concesso a tutte le amministrazioni/enti coinvolti nel procedimento di esprimere le valutazioni di rispettiva competenza relativamente alla nuova AIA da acquisire, sia nella fase della completezza di cui all'art. 27 bis co.3 che nella fase delle integrazioni di cui al co.5 dello stesso articolo;
- l'avviso pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., trasmesso dal proponente e pubblicato sul portale ambientale in data 08.08.2023 reca, inoltre, specifica indicazione della *“Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.”* e non già della nuova AIA e pertanto, l'avvio della fase della consultazione non ha consentito al pubblico interessato di presentare le eventuali osservazioni anche relativamente alla variazione urbanistica ai sensi dell'art.27bis co.4 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., che, invece avrebbe comportato l'adozione della nuova AIA da acquisire.

DATO ATTO CHE, pertanto, le scansioni procedurali svolte dal co.1 al co.5 dell'art.27bis del D.Lgs 152/06 s.m.i., per il procedimento amministrativo in epigrafe, sono riferite alla *“Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.”* rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con DD n. 5543 del 08.11.2022.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- solo con nota del Comune di Bitonto trasmessa a mezzo pec in data 14.02.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2352 del 14.02.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia è venuta a

conoscenza che: “...l’AIA che si chiede di modificare è oggetto di ricorso al TAR di Bari R.G. n. 1023/2022, per il suo annullamento, in quanto ritenuta palesemente illegittima da parte del Comune di Bitonto sotto vari profili meglio indicati negli atti processuali...(...)”;

- il **Proponente** a seguito della richiesta, prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia che si riporta: “Per quanto comunicato dal Comune di Bitonto con nota, acquisita al prot. n. 2352 del 14.02.2023, si chiede al Proponente di fornire aggiornamenti sullo stato attuale del contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia - Bari individuato da R.G 1023/2022.”, con nota, rif. prot. n.04 del 28.04.2023, ha informato che “...allo stato non è stato adottato alcun provvedimento dal TAR neanche di fissazione di udienza”;
- il **Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari** a seguito della richiesta prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia “di fornire ogni utile chiarimento sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e validità del provvedimento di AIA, rilasciato con D.D. n 5543/2022, atteso il disposto di cui all’art. 29 co.1 del D.Lgs 152/06 s.m.i.” ha comunicato con nota, rif. prot. n. 26052 del 24.03.2023, “la propria validità ed efficacia”;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** solo con nota prot. n. 49142 del 14.12.2023 del **Comune di Bitonto** è stata informata che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, ha definito il giudizio R.G. n. 1023/2022 con la sentenza n.1430/2023 del 11.12.2023 annullando la determinazione dirigenziale n. 5543 del 08.11.2022 con la quale la Città Metropolitana di Bari aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Fer.Live S.r.l..

PRESO ATTO, con nota prot. n. 40464 del 24.01.2024, che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, ha definito il giudizio R.G. n. 1023/2022 con la sentenza n.1430/2023 del 11.12.2023, annullando la determinazione dirigenziale n. 5543 del 08.11.2022 con la quale la Città Metropolitana di Bari aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Fer.Live S.r.l., come comunicato con nota prot. n. 49142 del 14.12.2023 del Comune di Bitonto.

RILEVATO, conseguentemente, come già indicato nella comunicazione prot. n. 40464 del 24.01.2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, inoltrata a mezzo pec in pari data alla società istante, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 co.1 e art.10bis della L.241/1990, che:

- oggetto del procedimento in epigrafe è la modifica sostanziale del progetto autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, rilasciato in favore della società Fer.Live Srl;
- la suddetta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, in virtù della sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023, è stata annullata;
- è venuto, pertanto, meno il presupposto giuridico dell’istanza di modifica sostanziale della suddetta AIA.

ATTESO che le osservazioni in forma scritta trasmesse del Proponente con nota, rif. prot. n. 01 del 31.01.2024, acquisita al prot. n. 55933 del 01.02.2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, non possono essere accolte per le motivazioni dettagliate e sopraindicate.

VISTO:

- **l’art.2 della L.241/90 s.m.i.:**“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”.

- **l'art.3 co. 1 della L.241/90 s.m.i.:** "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

RITENUTO CHE, per quanto sopra considerato, richiamate le disposizioni di cui all'art.27bis del D.Lgs e dell'art.2 della L.241/1990, sussistano i presupposti, per la conclusione del procedimento ID VIA 772 ex art. 27 bis del TUA, per il progetto denominato "modifica dell'impianto di discarica autorizzato con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543/2022 per l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire, ubicato nel Comune di Bitonto (BA), Località Colaianni, Fg.n. 57, p.lle n. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471", inclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", proposto da **FER.LIVE S.r.l.**, con l'adozione del provvedimento di diniego di accoglimento dell'istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa, poiché, è venuto meno il presupposto giuridico dell'istanza di modifica sostanziale dell' AIA rilasciata con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, in virtù dell'annullamento disposto dalla sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023 e declaratoria di archiviazione della stessa.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta delle scansioni procedurali come compendiate in narrativa e vista la Sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023:

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e del D.lgs. 118/2011

La presente determinazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di prendere atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;
- **di dare atto** che le osservazioni trasmesse del Proponente con nota rif. prot. n. 01 del 31.01.2024, acquisita al prot. n. 55933 del 01.02.2024, in riscontro alla comunicazione prot. n. 40464 del 24.01.2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali non sono state accolte per le motivazioni riportate in narrativa;
- **di adottare** provvedimento di conclusione del procedimento "ID VIA 772" ex art. 27 bis del TUA, per il progetto, proposto da **Fer.Live S.r.l.**, denominato "modifica dell'impianto di discarica autorizzato con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543/2022 per l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti da

smaltire, ubicato nel Comune di Bitonto (BA), Località Colaianni, Fg.n. 57, p.lle n. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471", inclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", col diniego di accoglimento dell'istanza trasmessa in data 04.01.2023, per sopravvenuta improcedibilità della stessa, poiché, è venuto meno il presupposto giuridico dell'istanza di modifica sostanziale dell' AIA rilasciata con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, in virtù dell'annullamento disposto dalla sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023;

- **di dichiarare** l'archiviazione dell'istanza presentata. con pec del 04.01.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/984 del 26.01.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, da **Fer.Live S.r.l.**,
- **di dare atto** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Allegato 1: *"Comunicazione art.10bis L.241/90 prot. n. 40464 del 24.01.2024"*;
 - Allegato 2: *"Riscontro Proponente rif. prot. n.01 del 31.01.2024"*.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla società istante Fer.Live srl a mezzo pec all'indirizzo ferlive@pec.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, è emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

a. è trasmesso a tutti gli enti coinvolti nel procedimento *de quo* e precisamente:

- Comune di Bitonto - Servizio Ambiente e SUAP;
- Città Metropolitana di Bari -Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - SABAP per la Città Metropolitana di Bari e Segretariato Generale per la Puglia;
- AGER Puglia;
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale;
- ARPA Puglia: Direzione Generale, Direzione Scientifica e DAP Bari;
- AQP S.P.A.;
- ENEL Distribuzione S.p.A.;
- Dipartimento di Prevenzione ASL Bari - SISP SPESAL;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco di Bari;
- REGIONE PUGLIA:
 - Servizio AIA/RIR;
 - Servizio VIA/VINCA;
 - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 - Servizio Attività Estrattive;

- Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
- Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica -Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Bari e BAT;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
- Sezione Risorse Idriche;
- Sezione Urbanistica;
- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - P.O. Attuazione Politiche Forestali di di Bari e BAT;
- Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Provinciale Agricoltura di Bari;
- Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- Segreteria Comitato Regionale per la VIA;

- b. è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA2;
- c. è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della Regione Puglia;
- d. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- e. è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- f. è pubblicato sul BURP.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto Via-Progetti infrastrutturali Impianti
Tiziana Romano

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

FER.LIVE srl
ferlive@pec.it

COMUNE DI BITONTO
Servizio Ambiente
SUAP
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
SABAP per la Città Metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it
Segretariato Generale per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

AGER PUGLIA
protocollo@pec.ager.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA PUGLIA
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AQP S.P.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
produttori@pec.e-distribuzione.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BARI - SISP SPESAL
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BARI
com.bari@cert.vigilfuoco.it


REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO AIA/RIR
servizio.aiarir.regione@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/VINCA
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA -UFFICIO
Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Bari e BAT
ufficio.coord.stp.ba@pec.rupar.puglia.it
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE URBANISTICA
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

**SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI**
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
P.O. Attuazione Politiche Forestali di di Bari e BAT
servizio.foreste.ba@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
Servizio Provinciale Agricoltura di Bari
upa.bari@pec.rupar.puglia.it

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

SEGRETERIA COMITATO REGIONALE PER LA VIA
c.mafrica@regione.puglia.it

ID_Fascicolo 23/2024

Oggetto: ID_VIA 772 - Proponente: Fer.Live S.r.l. - Procedimento ex art. 27-bis per il “progetto di modifica dell’impianto di discarica autorizzato con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543/2022 per l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire, ubicato nel Comune di Bitonto (BA), Località Colaiani, Fg.n. 57, p.lle n. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471”, inclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”. - **Comunicazione art.10bis L.241/90.**

In riferimento all'oggetto, richiamate tutte le scansioni procedurali sino ad oggi svolte e a cui si rimanda, dato atto che:

1. con istanza di parte, trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/984 del 26.01.2023, **il Proponente** ha richiesto l'avvio del procedimento ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per il progetto denominato "Modifica al funzionamento dell'impianto di discarica autorizzato con D.D. n 5543/2022 dalla Città Metropolitana di Bari per introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire", ubicato nel Comune di BITONTO Prov. BA, Località Colaiani, foglio 57, p.lle nn. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471";
2. con nota prot. n. AOO_089/1452 del 06.02.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** – ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis co.2 del D. Lgs.152/2006 e smi, - ha comunicato



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web "Il Portale Ambientale della Regione Puglia" ed ha invitato le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis co.3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., nei termini ivi indicati;

3. con nota trasmessa a mezzo pec in data 14.02.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/2352 del 14.02.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Comune di Bitonto**, in persona del Sindaco p.t. Avv. Francesco Paolo Ricci, con l'assistenza legale del prof. avv Vincenzo Caputi Lambrenghi, ha comunicato, tra l'altro, che: *"...l'AIA che si chiede di modificare è oggetto di ricorso al TAR di Bari R.G. n. 1023/2022, per il suo annullamento, in quanto ritenuta palesemente illegittima da parte del Comune di Bitonto sotto vari profili meglio indicati negli atti processuali...(...)"*;
4. con nota prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha trasmesso gli esiti della fase di verifica della completezza, invitando il Proponente a trasmettere la documentazione integrativa ivi richiesta nel termine di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.3 del d.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Con la medesima nota, tra l'altro, ha:
 - o richiesto al **Proponente**:
 - *"per quanto comunicato dal Comune di Bitonto con nota, acquisita al prot. n. 2352 del 14.02.2023.....di fornire aggiornamenti sullo stato attuale del contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia - Bari individuato da R.G 1023/2022."*;
 - o richiesto al **Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari** *"di fornire ogni utile chiarimento sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e validità del provvedimento di AIA, rilasciato con D.D. n 5543/2022, atteso il disposto di cui all'art. 29 co.1 del D.Lgs 152/06 s.m.i."*;
5. con nota, rif. prot. n. 26052 del 24.03.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. n.AOO_089/5149 del 24.03.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la **Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente**, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, ha rappresentato che *"..... a parere di questo Ufficio, l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 152/06 (...) non sia applicabile al caso di specie, in quanto il progetto relativo all'impianto di cui all'oggetto ha acquisito il parere di compatibilità ambientale con determinazione dirigenziale n. 858 del 30.12.2011 e successiva n. 3346 del 14/06/2017, mentre la norma si riferisce a progetti adottati "senza" l'acquisizione del titolo in questione (...) il Servizio scrivente, pur in presenza del titolo relativo alla compatibilità ambientale, ha sottoposto l'istanza di AIA avanzata dalla società Fer.Live s.r.l. all'esame del comitato tecnico provinciale VIA nelle sedute del 13/01/2021 e del 13/04/2022 che ha tenuto conto che: "Nella nuova istanza l'azienda adegua il quadro programmatico al nuovo piano paesaggistico PPTR con risultato tale da confermare il precedente parere positivo ottenuto dal Dirigente della Regione Puglia con D.D. n.772 del 24/11/2011 (...). Si precisa che i lavori della Conferenza di Servizi si sono comunque conclusi in data 22.06.2022, in vigenza della VIA acquisita. Pertanto il provvedimento n. 5543 del 08/11/2022, adottato dal Servizio scrivente, relativo al rilascio de11'Autorizzazione Integrata Ambientale, conserva la propria validità ed efficacia. Si ribadisce, infine, che il richiamo all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 152/06 non trova applicazione per il procedimento relativo all'AIA."*;
6. con nota prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023, cui integralmente si rimanda, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**:
 - o preso atto delle dichiarazioni di cui alla nota rif. prot. n. 26052 del 24.03.2023 dalla Città Metropolitana di Bari - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, inerenti alla *"validità ed efficacia"* del provvedimento AIA della Città Metropolitana di Bari n.5543 del 08.11.2022, nonché in considerazione di quanto ivi riportato ;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- rilevato l'assenza agli atti dell'istanza di proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato con D.D. n. 858 del 30.12.2011 dalla Provincia di Bari, come già prorogato con D.D. n.3346 del 14.06.2017, nonché dell'istanza di Autorizzazione Paesaggistica, al fine di conseguire un nuovo provvedimento, attesa la validità quinquennale della D.D. n.772 del 24.11.2011 e tenuto conto della sopravvenuta approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) e relative NTA, giusta DGR n. 176 del 16.02.2015 e smi;
 - rilevato che i lavori per la realizzazione dell'intervento oggetto della D.D. AIA n 5543/2022 della Città Metropolitana di Bari non hanno avuto inizio;
- richiamato il combinato disposto di cui all'art. 29 e dell'art. 25 co.5 del D. Lgs. 152/2006, ha comunicato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.R. 13/2015 - l'interruzione dei termini del procedimento, concedendo 30 giorni al Proponente per trasmettere la documentazione ex lege richiesta al fine di:
- ottenere il provvedimento di VIA per la proposta progettuale oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambientale n 5543/2022, rilasciata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
 - ottenere il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per la proposta progettuale oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambientale n 5543/2022, rilasciata dal Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari;
 - integrare, come da richieste di cui alla prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, la documentazione progettuale trasmessa a mezzo pec in data 04.01.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. AOO_089/984 del 26.01.2023, relativa alla proposta di modifica del progetto oggetto della D.D. di Autorizzazione Integrata Ambientale n 5543/2022 della Città Metropolitana di Bari";
7. con nota rif. prot. n.04 del 28.04.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. n. AOO_089/7089 del 02.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, il **Proponente** ha, tra l'altro:
- fornito riscontro alle note prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023 e prot. n. AOO_089/4495 del 16.03.2023, e indicato il web link da cui effettuare il download della documentazione integrativa prodotta;
 - informato, relativamente al contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia – Bari R.G. 1023/2022, che *"..allo stato non è stato adottato alcun provvedimento dal TAR neanche di fissazione di udienza"*;
 - provveduto ad adeguare la declaratoria dell'oggetto dell'istanza di PAUR, nonché aggiornare l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24 co. 2 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e l'elenco delle autorizzazioni e pareri da acquisire, come ivi riportati;
8. con nota prot. n. AOO_089/7426 del 05.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, con riferimento alla documentazione prodotta dall'istante con nota rif. prot. n. 04 del 28.04.2023, ha richiesto al Proponente di rendere coerente la denominazione dei singoli file trasmessi con l'elenco elaborati riportato nella *"Istanza PAUR aggiornata – signed"* e di organizzare tutta la documentazione nelle modalità ivi indicate;
9. con nota, rif. prot. n. 5 del 05.05.2023, trasmessa a mezzo pec del 08.05.2023 ed acquisita al prot. n. AOO_089/7448 del 09.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha, tra l'altro, trasmesso web link da cui effettuare il download della documentazione come integrata ed aggiornata in seguito alle comunicazioni di cui alle note prot. n. AOO_089/5440 del 30.03.2023 e AOO_089/7426 del 05.05.2023;
10. con nota, prot. n. AOO_089/7613 del 11.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha comunicato, richiamate le disposizioni di cui all'art. 5 co.2 lett. a) del R.R. 13/2015, il riavvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione, come integrata ed



aggiornata con nota rif. prot. n. 5 del 05.05.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.2 del D. Lgs.152/2006, nel proprio sito web "*Il Portale Ambientale della Regione Puglia*", invitando le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto in epigrafe, a verificare la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis co.3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., nei termini ivi indicati;

11. con nota, prot. n. AOO_089/8037 del 19.05.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** della Regione Puglia, preso atto di quanto rappresentato e richiesto da ARPA Puglia - DAP Bari con nota prot. n. 0037154 del 18.05.2023, ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo di aver provveduto a nuova pubblicazione di tutta della documentazione, come aggiornata ed integrata da ultimo in data 15.05.2023 dal Proponente, facendo ripartire la decorrenza del termine di trenta (30) giorni, per la verifica della completezza, a far data dalla nuova pubblicazione sul portale Ambiente della Regione Puglia avvenuta in data 29.05.2023;
12. con nota, rif. prot. n. 07 del 13.06.2023, trasmessa e acquisita al prot. n. AOO_089/9239 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha trasmesso la Relazione Paesaggistica di "*Integrazione a riscontro della nota prot. r_puglia/AOO_145-24/05/2023/4481 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica*";
13. con nota, prot. n. AOO_089/9259 del 14.06.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, con riferimento al "*nuovo e differente titolo autorizzatorio richiesto ad ultimo dal Proponente con nota rif. prot. n. 07 del 26.05.2023*" inerente la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per l'impianto di cogenerazione, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27 - bis co.2 del d. lgs. 152/20016 e s.m.i, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 - bis co.3 del d. lgs. 152/20016 e s.m.i., il riavvio dei termini della fase della verifica della completezza della documentazione al fine di garantire al Comune di Bitonto e agli altri Enti/amministrazioni competenti la verifica della completezza della documentazione inerente al nuovo titolo richiesto;
14. con nota, prot. n. AOO_089/9362 del 15.06.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, richiamato, tra l'altro, quanto comunicato in ultimo con la suddetta nota prot. n. AOO_089/9259 del 14.06.2023, ha invitato, ai sensi dell'art.27bis, comma 3, del D.Lgs 152/06 s.m.i., il Comune di Bitonto con le diverse articolazioni competenti ad esprimersi, nei termini ex lege stabiliti, per gli aspetti di relativa competenza in relazione ai titoli richiesti dal proponente;
15. con nota, prot. n. AOO_089/11095 del 20.07.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis co.3 e co.1 del D. Lgs. 152/2006 ha assegnato al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dalla ricezione della stessa, per la trasmissione della documentazione e chiarimenti ivi richiesti;
16. con nota, rif. prot. n.08 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/11093 in pari data della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il **Proponente** ha trasmesso la "*Relazione Paesaggistica_Integrazione a riscontro della nota prot. r_puglia/AOO_145- 22/06/2023/5378 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica*";
17. con nota, prot. n. AOO_089/12238 del 08.08.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha comunicato l'avvio della fase di pubblicità mediante l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24 co.7 e 27-bis co.2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Con la medesima nota ha informato dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
18. con nota, prot. n. AOO_089/16959 del 06.10.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** ha comunicato la conclusione della fase di pubblicità di cui all'art. 27 bis co.4 del d.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Lgs. 152/2006 e s.m.i. informando in merito ai contributi ed osservazioni acquisiti agli atti del procedimento;

19. con pec del 23.10.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 18045 del 24.10.2023, il **Proponente** ha trasmesso – sulla scorta di quanto ivi premesso e considerato – la seguente dichiarazione; *“che non procederà alla realizzazione dell’impianto di discarica localizzato nel Comune di Bitonto e di cui alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 dell’ 08.11.2023 sino a quando non sarà concluso il su descritto procedimento PAUR con l’adozione di un provvedimento favorevole.”*;
20. con nota, prot. n. AOO_089/20349 del 28.11.2023, la **Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia**, acquisito il parere della Commissione Tecnica VIA regionale, giusto rif. prot. n. 19875 del 21.11.2023, dato atto delle osservazioni del pubblico, delle note e dei pareri pervenuti dagli enti potenzialmente interessati comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, come ivi riportati, richiamate le disposizioni di cui all’art. 24 co.4 e 27-bis co.5 del D. Lgs. 152/2006s.m.i., ha chiesto al Proponente di trasmettere la documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente e puntualmente alle richieste di chiarimenti ed approfondimenti ivi riportate;
21. con nota prot. n. 49142 del 14.12.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 21501 del 15.12.2023, il **Comune di Bitonto** ha comunicato che *“...(omissis)... il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, ha definito il giudizio R.G. n. 1023/2022 con la sentenza in oggetto, annullando la determinazione dirigenziale n. 5543 del 08.11.2022 con la quale la Città Metropolitana di Bari aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Fer.Live S.r.l.”*, allegando la citata sentenza. Con la medesima nota, per le considerazioni ivi riportate, ha richiesto a *“codesta Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’annullamento della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana n. 5543 del 08.11.2022 di rilascio dell’AIA, dichiari l’improcedibilità del procedimento di PAUR e proceda con la sua archiviazione definitiva.”*;
22. con nota prot. 10 del 22.12.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 22308 del 29.12.2023, il **Proponente** ha richiesto, per le motivazioni ivi riportate, la sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 27bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per un periodo pari a 180 giorni.

Preso atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari n. 1430/2023 del 11.12.2023, con la quale *“il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso principale e accoglie i primi e i secondi motivi aggiunti nei sensi in motivazione, assorbita ogni altra questione posta, e, per l’effetto, annulla i gravati atti e, segnatamente, l’AIA rilasciata alla Fer.Live s.r.l. e la nota dirigenziale meramente confermativa gravata.”*

Rilevato che:

- oggetto del procedimento in epigrafe è la modifica sostanziale del progetto autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, rilasciato in favore della società Fer.Live Srl;
- la suddetta Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 5543 del 08.11.2022, in virtù della sentenza passata in giudicato del TAR per la Puglia, Sede di Bari, n.1430/2023 del 11.12.2023, è stata annullata;
- è venuto, pertanto, meno il presupposto giuridico dell’istanza di modifica sostanziale della suddetta AIA.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 2 co.1 e art.10bis della L.241/1990 e s.m.i, la scrivente Autorità Competente comunica che procederà alla conclusione del procedimento in epigrafe, con l'adozione del provvedimento di diniego di accoglimento dell'istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa e declaratoria di archiviazione.

Assegna, pertanto, prima della formale adozione del diniego di accoglimento dell'istanza per sopravvenuta improcedibilità della stessa e declaratoria di archiviazione, per le motivazioni suddette, il termine di 10 gg dalla ricezione della presente comunicazione per presentare, in forma scritta, eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La presente comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, se non presentate, dalla scadenza dei 10 giorni assegnati.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Arch. Tiziana Romano

Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe Angelini



Spett.le
 Regione Puglia
 Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot. 01

ID procedimento 2787

Oggetto: ID_VIA 772 – Proponente: Fer.Live S.r.l.- Procedimento ex art. 27-bis per il “progetto di modifica dell’impianto di discarica autorizzato con D.D. della Città Metropolitana di Bari n. 5543/2022 per l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti da smaltire, ubicato nel Comune di Bitonto (BA), Località Colaianni, Fg.n. 57, p.lle n. 206, 290, 199, 161, 160, 174, 173, 227, 157, 159, 191, 192, 154, 155, 156, 168, 172, 234, 265, 266, 298, 12, 29, 140, 167, 171, 184, 119, 194, 230, 229, 364 e Foglio 69 p.lle 39, 41, 42, 387, 388, 392, 14, 23, 24, 40, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 271, 272, 390, 22, 391, 474, 471”, inclusivo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Rif nota Sezione Autorizzazioni Ambientali Prot. n. 40464 del 24.01.2024_Comunicazione art. 10 bis L. n. 241/1990

Riscontro.

In riscontro alla Vs. nota in oggetto, con la presente si rappresenta che la Sentenza n. 1430/2023 del 11.12.2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione seconda) ha annullato l’AIA rilasciata alla Fer.Live s.r.l. non è ancora passata in giudicato.

Deve osservarsi, inoltre, che l’annunciata archiviazione del procedimento PAUR appare contraria alle fondamentali regole di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e artt. 1 e 2 della l. 241/1990, nonché con l’art. 27 *bis* del d.lgs. n. 152/2006, ove si consideri che nell’ambito dell’attivato procedimento PAUR dovrà - comunque - essere acquisita l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

E’ ben noto, infatti, che il PAUR comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi che nel corso del procedimento devono essere rilasciati per la realizzazione e gestione dell’impianto.

Del resto la Regione, proprio per il procedimento in questione, ha già ritenuto che l’eventuale mancanza di una valida VIA e autorizzazione paesaggistica non potevano determinare l’archiviazione dell’attivato procedimento PAUR trattandosi di provvedimenti che comunque vanno acquisiti, al pari dell’AIA, prima dell’adozione del provvedimento PAUR.

L’art. 27 *bis* del d.lgs. n. 152/2006, norma disciplinate il procedimento *de quo*, non contempla la figura della “archiviazione” nei termini prospettati dall’Amministrazione Regionale.

Solo il quinto comma, secondo capoverso, comporta la produzione di un effetto rilevante per lo svolgimento del procedimento, impedendo, sostanzialmente, che lo stesso possa concludersi, e ciò soltanto nell’ipotesi di mancato deposito entro un breve termine della documentazione integrativa richiesta da parte della pubblica amministrazione.

La FER.LIVE ha ottemperato a tutte le richieste di integrazioni avanzate dalla Regione Puglia e non ha manifestato un sopravvenuto difetto di interesse alla conclusione del procedimento PAUR, unica ipotesi nella quale - a tutto voler concedere - l’Amministrazione precedente potrebbe adottare un provvedimento di archiviazione PAUR.

In ragione di quanto innanzi, non sussiste alcun presupposto normativo per procedere all’annunciata archiviazione.

A quanto sopra si aggiunga che la procedura che scaturirebbe dall’eventuale proposizione di una nuova istanza PAUR da parte del proponente determinerebbe l’attivazione di un procedimento esattamente identico a quello in corso, nell’ambito del quale è stata già presentata tutta la documentazione necessaria anche per il rilascio di una nuova AIA.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

Bari, 31.01.2024

L’Amministratore Unico

REGIONE PUGLIA
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0055933/2024 del 01/02/2024
 AOI/PP - Classi: 14.20
 Firmatario: NICOLE LA SCALA

In riscontro alla nota Prot.N.0040464/2024 in oggetto si trasmette
nota
Fer.Live Prot. n. 01 del 31.01.2024.

Distinti saluti

Fer.Live Srl

Il 24/01/2024 15:15, servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it ha
scritto:

